



Città di Chioggia città



SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO TU
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 041553488

- 5 AGO. 2016

Dirigente: dott. Paolo Ardizzon
Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna
Istruttore: geom. Marco Bianchi
Istruttore Amministrativo: Paolo Zennaro
X:\word\Demanio Marittimo\AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ANNO 2016\AUTORIZZAZIONI ART 20\campeggio grande italia\Camping grande Italia.doc

N. Reg. 34

Oggetto: L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione a carattere stagionale 2016 ai sensi art 20 e art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12.

Ditta: Soc Grande Italia s.r.l. con sede in via Diga 10/1 P.I.: 02940290279

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista

l'istanza inoltrata in data 19.07.2016 con prot.n. 34544 dalla Soc Grande Italia s.r.l. con sede in via Diga 10/1 P.I.: 02940290279, titolare di concessione demaniale marittima turistica n. 39/2005, 5/2006, 17/2008, per l'occupazione di una zona demaniale marittima di mq. 46.248.55 ad uso turistico ricreative, in località Sottomarina - Comune di Chioggia (VE), con la quale chiede l'autorizzazione stagionale per la realizzazione della corsia di lancio sullo specchio acque fronte lo stabilimento denominato "campeggio Grande Italia" individuato nel PP Arenile di Sottomarina e Isola Verde con l'ambito 08 e l'autorizzazione ai sensi dell'art 21.1 del RDC per parcheggio stagionale all'interno dell'ambito 14 del PP Arenile;

Visto

che con delibera di CC 28 del 25/03/2015 veniva modificato il regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera di CC 77/2013 più precisamente veniva modificato l'articolo 20 "attività soggette ad autorizzazione" con l'inserimento del punto 9 che si riporta integralmente: *I titolari di concessione ad uso stabilimento balneare possono essere autorizzati a realizzare corridoi di lancio/atterraggio che devono avere le caratteristiche indicate nelle ordinanze della sicurezza balneare a condizione che sia versato il canone demaniale ai sensi dell'articolo 03, comma 4 legge 4 dicembre 1993, n.494 "I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto di concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa".*

Tali corridoi devono essere posti per quanto possibile in corrispondenza dei limiti laterali della concessione, in modo tale da non interferire con l'attività di balneazione, il cui posizionamento deve essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di Porto.



- che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003., al versamento del canone demaniale con mod F/23 di € 794,00 e all'imposta regionale con Bonifico di € 39,70, secondo il seguente prospetto:
 - canone da corrispondere (mq. 6.000 x € 1,26985) € 7.619,10/365 giorni =€ 20,88 al giorno X periodo giorni 38 = € 794,00
 - l'imposta regionale da corrisponde € 39,70
- la Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002;
- il Codice della Navigazione giusto Regio Decreto 30/03/42 n.3271 ;
- il regolamento del codice della navigazione giusto D.P.R. 15/02/52 n. 328;
- il PP.Arenile di Sottomarina approvato con delibera di CC n. 185/09;
- il Regolamento Demaniale Comunale approvato con delibera di CC n.77/2012;
- l'ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
- l'ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- la vigente normativa antimafia;
- la determina dirigenziale n. 2 del 05/01/2016 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo -Servizio Demanio Turistico;

A U T O R I Z Z A

per quanto di competenza, la ditta la Soc Grande Italia s.r.l. con sede in via Diga 10/1 P.I.: 02940290279, ai sensi dell'art 20 del summenzionato regolamento demaniale alla realizzazione corsia di lancio sullo specchio acqueo fronte stabilimento denominato "Campeggio Grande Italia s.r.l." individuato nel PP Arenile di Sottomarina e Isola Verde con l'ambito 08 e ai sensi dell'art. 21.1, dal momento del rilascio della presente al 15/09/2015 parcheggio stagionale all'interno dell'ambito 14 del PP Arenile.

L'autorizzazione per parcheggio decadrà automaticamente il giorno 15.10.2016 così come previsto nell'art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12.

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni qualsiasi responsabilità o danni arrecati a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella



Città di Chioggia

città d'arte

sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente.

- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- il presente atto non è soggetto a notifica;
- Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

PRESCRIZIONI (art. 21.1 del R.D.)

Realizzazione delle aree a parcheggio stagionale e a titolo precario:

1. senza opere, con l'obbligo di rimozione e messa in pristino dello stato dei luoghi al termine della validità dell'autorizzazione;
2. con opere (non soggetti al titolo abilitativo), mediante l'installazione di manufatti rimovibili di cui all'art. 17 delle NTA del P.P dell'arenile in quanto non soggetti a permesso di costruire, con l'obbligo di rimozione al termine della validità dell'autorizzazione. *Nel caso in cui i summenzionati manufatti dovessero permanere in sito per un periodo superiore a 120 giorni gli stessi potranno essere installati solo dopo l'ottenimento dei prescritti pareri e nulla osta di natura ambientale, idrogeologica e/o architettonica.*
3. Nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D .M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3).
4. I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Il Funzionario Delegato
alle funzioni dirigenziali
dott. Paolo Spagna

